

Pubblicato il 01/10/2020

Sent. n. 1252/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2020, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dagli avvocati Marcello Fortunato, Raffaele Guarracino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Fortunato in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;

contro

Comune di Positano non costituito in giudizio;

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Beni Ambientali e Culturali - Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; nei confronti

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

a - del provvedimento prot. n. [omissis], successivamente notificato, con il quale il Responsabile dell'Area Tecnica – Edilizia Privata del Comune di Positano ha dichiarato “l'irricevibilità della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica e conformità urbanistica prot. n. [omissis] in quanto il soggetto proponente, a seguito dell'accertamento di inottemperanza, non ha più titolo a poter avanzare tale richiesta difettando del requisito imprescindibile di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 380/2001 essendo i beni transitati nella disponibilità del Patrimonio Comunale”;

b – della nota prot. n. [omissis], successivamente notificata, con la quale la Soprintendenza ha comunicato “l'impossibilità giuridica di esaminare nel merito l'istanza stante le determinazioni assunte dal Comune in merito alla sua ammissibilità”;

c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. [omissis], con la quale il Comune di Positano ha proposto “l'archiviazione del procedimento avviato di cui alla pratica n. [omissis]”;

2

d – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. [omissis], con la quale la Soprintendenza ha chiesto l'archiviazione della richiesta di compatibilità paesaggistica; nota richiamata nel provvedimento sub a), non conosciuta;

e – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo e di Soprintendenza Beni Ambientali e Culturali - Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2020 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente impugna la nota n. [omissis], con cui il Comune di Positano ha dichiarato “*l'irricevibilità della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica e conformità urbanistica prot. n. 004171 del 14.03.2013 – pratica n. 73/2013, in quanto il soggetto proponente, a seguito dell'accertamento di inottemperanza, non ha più titolo a poter avanzare tale richiesta difettando del requisito imprescindibile di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 380/2001 essendo i beni transitati nella disponibilità del patrimonio comunale*”.

Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata.

Ai fini del decidere, è infatti assorbente accogliere la censura secondo cui l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, dev'essere necessariamente preceduta da un formale provvedimento di accertamento dell'inottemperanza.

Né tale atto ricognitivo è surrogabile dal mero verbale di constatazione dell'inottemperanza alla misura demolitoria (quale, nella specie, il “*verbale di inottemperanza all'ingiunzione alla demolizione e rispristino dello stato dei luoghi n. 3 del 09.01.2013*”), che ha natura endoprocedimentale ed esplica una funzione meramente preparatoria e strumentale, occorrendo invece che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l'esito, attraverso un formale atto, produttivo degli effetti previsti dalla legge (da ultimo, in materia di sanzione pecuniaria *ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001, cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 15 settembre n. 1154*). Una volta intervenuto il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza, l'effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure per la mancata ottemperanza, mentre il successivo provvedimento di acquisizione avrà natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2020 n. 3120; Sez. VI, 25 giugno 2019 n. 4336; Sez. IV, 7 luglio 2014 n. 3415).

Le spese del giudizio possono essere per tutti compensate, stante la natura formale della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la nota n. [omissis].

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Paolo Severini, Consigliere

Igor Nobile, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO

